



## Edizione di sabato 17 gennaio 2015

### CASI CONTROVERSI

[Si deve tassare il credito di imposta IRAP?](#)

di Comitato di redazione

### ADEMPIMENTI

[Gli adempimenti previsti per l'accesso al nuovo regime forfetario dal 2015](#)

di Luca Mambrin

### CRISI D'IMPRESA

[L'estensione della variazione Iva facilita gli accordi con i creditori](#)

di Marco Capra

### CONTROLLO

[I nuovi principi di revisione italiani](#)

di Andrea Soprani

### CONTABILITÀ

[Gli aspetti contabili dello split payment](#)

di Viviana Grippo

### FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

## CASI CONTROVERSI

---

### ***Si deve tassare il credito di imposta IRAP?***

di Comitato di redazione

La **legge di stabilità** per il 2015 è **intervenuta** in modo “massiccio” sul **comparto dell'imposta regionale** sulle attività produttive; come noto, infatti, si è deciso di:

- **ripudiare**, a distanza di pochi mesi, l'intervento teso alla **riduzione delle aliquote** di circa un 10%, facendo tuttavia salvi (e ci mancherebbe altro!) gli acconti determinati sulla base delle specifiche aliquote del D.L. n. 66/2014;
- introdurre un **nuovo meccanismo** di riconoscimento in **deduzione** della differenza di **costo del lavoro “stabile”** (cioè, solo per soggetti impiegati a tempo indeterminato) che ancora scontava imposta, quindi la quota non coperta dalle vecchie deduzioni.

Da un lato, dunque, si è scelto di **eliminare** l'aspetto di **“fastidiosità” del tributo** che, peraltro, poteva determinare la debenza di imposta anche in assenza di risultati positivi.

Fatto ciò, ci si è accorti che i **soggetti senza costo del lavoro** sarebbero rimasti due volte **danneggiati**:

- in primo luogo, **per non poter beneficiare dell'aliquota ridotta** Irap, annullata dalla Legge di Stabilità;
- in secondo luogo, **per non poter beneficiare nemmeno della deducibilità “ulteriore”** del costo del lavoro.

Così, per non lasciare tali soggetti con un palmo di naso, **si è deciso di introdurre**, con maxiemenadamento, una sorta di norma di **rimedio** che, nei fatti, **porta quasi alle medesime situazioni** che si sarebbero prodotte mantenendo inalterato il provvedimento di riduzione delle aliquote.

Infatti, la norma prevede che ai soggetti che *non si avvalgono di dipendenti ... spetta un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ... a decorrere dall'anno di presentazione della dichiarazione, pari al 10% dell'imposta londa determinata secondo le indicazioni del decreto Irap.*

In sostanza, poiché la diminuzione dell'aliquote era pari al 10% circa (dal 3,9% al 3,5%), un pari risultato si dovrebbe ottenere con una diminuzione dell'imposta londa; il senso appare chiaro.

Si badi bene, però, che **la “magia” non è a somma zero**, in quanto si evidenzia **un chiaro**

**peggioramento sul versante finanziario.** Infatti:

- le aliquote ridotte sarebbero state applicabili **dal 2014**;
- le nuove disposizioni, invece, troveranno applicazione solo **dal successivo anno 2015**.

A prescindere dal fatto che andrà chiarito il requisito del mancato impiego di dipendenti (quali? Tutti o solo quelli che darebbero diritto alle deduzioni a regime?), ciò che si intende segnalare è che **non viene** in alcun modo **specificato il trattamento fiscale** del credito di imposta.

Normalmente, invece, ogni volta che il Legislatore ha inteso escludere da imposizione una voce lo ha fatto in modo esplicito.

Quindi, se si dovesse adottare **un approccio interpretativo letterale**, non resterebbe che **concludere che il credito sconti imposta**, rappresentando una sopravvenienza attiva che, in quanto tale, risulta rilevante se non disposto diversamente.

A noi pare, tuttavia, che **taie conclusione debba essere scongiurata**, per tutta una serie di considerazioni:

1. **mancanza di coerenza** della imponibilità del credito di imposta rispetto alle finalità dell'intervento: se deve trattarsi di un aiuto introdotto in extremis per soggetti che avrebbero patito svantaggi dalla nuova norma, tale aiuto deve essere " pieno " e concreto;
2. **mancanza di un equilibrio numerico** che sorregga la conclusione di imponibilità: infatti, se si intende ripristinare la situazione vigente prima della legge di stabilità, quando la minore aliquota del 3,5% era applicabile per tutti i soggetti, si deve concludere che la riduzione del 10% deve essere effettiva e non mutilata dall'aggravio del prelievo fiscale.
3. la **Relazione Tecnica**, per effettuare la stima della perdita di gettito, utilizza il modello di micro-simulazione Irap (base dati anno d'imposta 2012), in base al quale individua la platea di contribuenti che non utilizzano lavoratori dipendenti e determina il valore del credito d'imposta pari al 10% dell'imposta linda, facendolo pari a 163 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2016. Ci pare pertanto logico ritenere che, poiché nessuna indicazione viene effettuata in merito al "recupero" di parte della perdita di gettito (ci sia scusato il gioco di parole!) derivante dalle maggiori imposte dirette incassate, l'idea della imponibilità non abbia neppure sfiorato il Legislatore.

Fortunatamente **non c'è premura**, posto che le disposizioni sopra commentate – come detto – si applicheranno, per i contribuenti solari, solo a decorrere dal periodo 2015.

Sarebbe comunque **opportuno conoscere per tempo il parere ufficiale** dell'Amministrazione finanziaria.



## ADEMPIMENTI

---

# **Gli adempimenti previsti per l'accesso al nuovo regime forfetario dal 2015**

di Luca Mambrin

La Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190/2014, ha introdotto il nuovo **regime forfetario**, operativo dal **1° gennaio 2015**, ed esaminato nel corso della IV giornata del Master Breve.

Tale regime che va sostituire i precedenti regimi agevolati (**regime fiscale agevolato** di cui all'art. 13 della Legge n. 388/2000, **regime fiscale di vantaggio** di cui all'art. 27, comma 1 e 2 del D.L. n. 98/2011 e **regime contabile agevolato** di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. n. 98/2011) con la **“clausola di salvaguardia”** per i contribuenti “minimi”, ovvero quei soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31.12.2014 si avvalevano del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 che **possono continuare ad avvalersene** per il periodo che residua **al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età**.

Il nuovo regime è un regime **naturale** ed è applicabile a tutti i soggetti che possiedono previsti i requisiti dalla norma; potranno pertanto fruirne:

- **sia i soggetti già in attività;**
- **sia i soggetti che iniziano una nuova attività.**

Bisogna prestare particolare attenzione agli **adempimenti** da porre in essere sia per i soggetti che **iniziano** una **nuova attività nel 2015** ed **intendono** applicare il nuovo regime forfetario (presumendo il possesso dei requisiti) sia per i soggetti **già in attività** che **presentano** i requisiti richiesti per accedere al regime forfetario **e che intendono avvalersene**, sia per i soggetti **già in attività** che **presentano** i requisiti ma che non **intendono avvalersi del nuovo regime**.

Nel caso di **inizio attività, dovrà essere comunicata la scelta per il nuovo regime forfetario** mediante l'utilizzo del modello di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 (per le persone fisiche, **modello AA9/11**); al riguardo si segnala che l'Agenzia delle entrate, **nel Comunicato stampa del 31.12.2014**, dopo aver ricordato che dal 2015 i contribuenti che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale potranno accedere subito al nuovo regime dei minimi introdotto dalla Legge di stabilità 2015 direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva, ha **chiarito** che fino all'approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, **per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per l'adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità**, previsto dall'art 27, commi 1 e 2 del D.L.

n. 98/2011".

Regimi fiscali agevolati

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo previsto dall'art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388

A

R

**Diverso** il discorso invece per **un soggetto già in attività**: come detto, il nuovo regime forfetario rappresenta un regime **naturale**, che potrà essere applicato da tutte le imprese individuali e da tutti i lavoratori autonomi che **nell'anno precedente** (da verificare quindi per l'accesso al regime dal 2015 i dati 2014) rispettano i **requisiti richiesti dalla norma**, che ricordiamo essere:

- **i ricavi conseguiti o i compensi percepiti** (eventualmente ragguagliati ad anno) **non siano superiori ai limiti** indicati nell'allegato n. 4 alla Legge di Stabilità, diversi a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l'attività esercitata (limiti che variano da euro 15.000 a euro 40.000);
- **non abbiano sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore ad euro 5.000 lordi** per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio, lavoro a progetto, somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro e compensi erogati all'imprenditore ed ai suoi familiari;
- **il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali, non sia superiore ad euro 20.000,00;**
- **i redditi soggetti al regime agevolato siano prevalenti** rispetto a quelli di **lavoro dipendente** e assimilati, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir. La verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante, se il rapporto di lavoro è cessato o se la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di euro 20.000;
- **e non ricadano nelle fattispecie di esclusione** (non avvalersi di regimi speciali iva, non essere soggetti non residenti nello Stato italiano, non effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi, non partecipare a società di persone o associazioni professionali o a srl in regime di trasparenza). **Tali soggetti potranno, naturalmente, applicare il nuovo regime forfetario, senza necessità di effettuare alcuna opzione o specifiche comunicazioni all'Agenzia delle Entrate.**

Infine nel caso in cui invece, **pur nel rispetto dei requisiti, il contribuente** valuti la non convenienza nell'adozione del nuovo regime forfetario, potrà comunque **optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari**. Determinante quindi in tale circostanza ai fini della validità dell'opzione sarà il **comportamento concludente del contribuente**, il quale dovrà impostare un sistema contabile (ordinario o semplificato), emettere fatture con applicazione dell'iva, effettuare le liquidazioni periodiche, ...

**L'opzione, che sarà vincolante per almeno un triennio, dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata** (ad esempio nel caso di opzione a partire dal periodo d'imposta 2015, la scelta deve essere comunicata con il modello Iva 2016). Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il nuovo regime **potrà/dovrà quindi non essere applicato**:

- o per **opzione**, con le conseguenze sopra esaminate;
- o per **Legge**, nel caso in cui vengano meno le condizioni previste (perdita dei requisiti per l'accesso o verificarsi di una delle cause ostative). In tal caso il contribuente, **dall'anno successivo, dovrà applicare il regime ordinario**; a differenza del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, l'eventuale fuoriuscita dal regime forfetario non ne dovrebbe precludere il successivo riaccesso se vengono nuovamente rispettati i parametri stabiliti. Inoltre, sempre diversamente dal regime dei minimi, **non è prevista l'immediata fuoriuscita** dal regime forfetario in caso di superamento del limite dei ricavi o compensi in misura superiore al 50%.

## CRISI D'IMPRESA

### ***L'estensione della variazione Iva facilita gli accordi con i creditori***

di Marco Capra

Nella difficile “arte del rilancio”, un piccolo aiuto è portato dal legislatore fiscale: con l’entrata in vigore, lo scorso 13.12.2014, del D. Lgs. n. 175/2014, cd. decreto Semplificazioni, è stato **eliminato il termine annuale per l’emissione delle note di variazione nei casi di accordo di ristrutturazione** dei debiti<sup>[1]</sup> omologato e di **piano attestato**<sup>[2]</sup> pubblicato nel Registro delle imprese.

La novella è da salutare con favore, perché facilita gli accordi con i creditori, rendendo meno pesante il sacrificio loro imposto: il beneficio, forse, non sarà determinante, ma *nice to have*.

La disciplina previgente, prevista dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, riguardante le variazioni dell’imponibile e dell’imposta, vedeva la possibilità, per un contribuente, di esercitare il diritto ad emettere una nota di variazione, con valenza sull’imposta, solo a specifiche condizioni. L’operazione originaria, necessariamente fatturata in precedenza, doveva venir meno (in tutto o in parte), oppure doveva ridursi l’ammontare imponibile, in seguito a:

- dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e casi assimilabili;
- mancato pagamento, totale o parziale, a causa di procedure concorsuali o procedure esecutive rimaste infruttuose<sup>[3]</sup>;
- applicazione di abbuoni o sconti contrattualmente previsti.

Tale impostazione, generalmente, impediva il recupero dell’imposta nei casi di piano attestato e di accordo di ristrutturazione, a causa del trascorrere del termine annuale rispetto alla operazione originaria: è comune esperienza, infatti, che siffatte operazioni, per la loro complessità e la necessità di condivisione con il ceto creditorio, si perfezionano in circa 12 – 18 mesi.

La nuova previsione ha, dunque, lo scopo di:

- **estendere a queste due procedure para-concorsuali**, la cui importanza nel panorama degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa è in forte crescita, **la disciplina prevista dall’art. 26** del D.P.R. n. 633/1972 per le procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore) e le procedure esecutive rimaste infruttuose;

- **coordinare la disciplina sulla deducibilità delle perdite** su crediti, in riferimento alle II.DD., e la disciplina Iva attinente alle variazioni dell'imponibile o dell'imposta.

Tanto chiarito, è utile proporre una riflessione generale circa il **momento in cui può essere esercitato** il diritto alla detrazione. La mancata previsione di un limite da parte dell'art. 26 non consentirebbe in ogni caso il libero esercizio del diritto alla detrazione, in quanto dovrebbe, comunque, essere **rispettato il principio generale sancito dall'art. 19** del citato D.P.R. n. 633/1972, che prevede, come termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione, la **dichiarazione relativa al secondo anno successivo** a quello in cui tale diritto alla detrazione è sorto: in tale senso si è espressa l'Amministrazione Finanziaria con **Risoluzione n. 89/E/2002**.

Pertanto il recupero dell'Iva versata su crediti non incassati potrà essere effettuato fino all'invio della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per apportare la variazione in diminuzione.

Nel caso delle procedure concorsuali ed esecutive, **il momento da cui far decorrere il termine biennale** per l'esercizio del diritto alla detrazione, in base a quanto indicato nella **Circolare n. 77/E/2000**, sarebbero:

- in caso di dichiarazione di **fallimento**: dopo 10 giorni dal deposito in cancelleria del **piano di riparto** o 15 dal **decreto di chiusura**;
- in caso di **liquidazione coatta amministrativa**: dopo 20 giorni dalla **pubblicazione in Gazzetta** Ufficiale dell'avvenuto deposito del piano di riparto;
- in caso di **concordato fallimentare o preventivo**: dopo 15 giorni dall'affissione della **sentenza di omologazione** del concordato;
- in caso di **procedure esecutive**: le stesse si considerano infruttuose quando il **creditore è rimasto insoddisfatto**. Va precisato che il procedimento di esecuzione forzata si compone di tre fasi e cioè il pignoramento, la vendita all'asta e l'attribuzione del prezzo ricavato dalla vendita.

Nelle due nuove fattispecie – il piano attestato e l'accordo di ristrutturazione, come detto – in mancanza di un intervento di prassi dell'Amministrazione finanziaria, in base al dettato letterale della norma, si ritiene che il momento da cui far decorrere il termine biennale sia:

- per il **piano attestato**: la **pubblicazione nel Registro** delle imprese del piano stesso;
- per l'**accordo di ristrutturazione**: la pubblicazione del **decreto di omologazione** da parte del Tribunale.

Con specifico riferimento al piano attestato, è opportuno rammentare come, ai sensi dell'art. 67 del R.D. n. 267/1942, il **debitore non è obbligato alla pubblicazione sul registro imprese del piano**, bensì ne ha la mera facoltà<sup>[4]</sup>. Con tutta probabilità, dunque, ove la "componente Iva" della massa passiva sia incisiva, si assisterà ad un conflitto tra il creditore ed il debitore: il creditore avrà interesse ad ottenere la pubblicazione del piano, in modo da ottenere la detrazione dell'Iva sulla parte di credito alla quale rinunciano<sup>[5]</sup>, mentre il debitore non avrà

interesse a ricevere le note di variazione, in quanto le stesse genereranno un corrispondente debito Iva.

*Per approfondire le problematiche della risoluzione della crisi d'impresa ti raccomandiamo questo master di specializzazione:*

- 
- [\[1\]](#) Art. 182-bis del R.D. 267/1942.
  - [\[2\]](#) Art. 67, terzo comma, lettera d) del R.D. 267/1942.
  - [\[3\]](#) Si veda la risoluzione n. 195/E/08 per i casi di inammissibilità della nota di variazione.
  - [\[4\]](#) Invero, i casi di pubblicazione sono relativamente rari, per comprensibili ragioni di riservatezza.
  - [\[5\]](#) Può essere utile una specifica previsione nell'accordo stesso.

## CONTROLLO

---

### ***I nuovi principi di revisione italiani***

di **Andrea Soprani**

Sono trascorsi 5 anni dall'introduzione nel nostro ordinamento della revisione legale dei conti, senza che fosse stata posta una parola definitiva su quali fossero i principi di revisione da applicare nello svolgimento dell'incarico o, meglio, senza che i principi di revisione fossero considerati, in maniera condivisibile da tutti, gli standard di riferimento per l'esecuzione di revisione legale ai sensi del D. Lgs n. 39/2010.

Tale diffidenza di opinioni discendeva anche dal fatto che in Italia esistevano dei principi di revisione emanati dagli allora Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri che, seppur non recependo integralmente i principi di revisione internazionali allora in vigore, sono stati i principi di riferimento per lo svolgimento delle revisioni delle società quotate, essendo stati recepiti dall'allora vigente art. 162 del TUF. Tuttavia il CNDCEC aveva ribadito che questi principi, non essendo stati approvati sulla base di una convenzione così come definita dall'art. 11 del citato D. Lgs. n. 39/2010, non avevano nessuna valenza giuridica obbligatoria, ma dovevamo essere considerati solo come principi professionali di svolgimento dell'attività di revisione degli enti non di interesse pubblico.

Ora il processo di adozione dei principi di revisione può invece considerarsi condiviso, in quanto, a seguito della convenzione stipulata tra MEF, ASSIREVI, CNDCEC, INRC, sono stati emanati i nuovi principi di revisione italiani che **pertanto sono giuridicamente obbligatori per lo svolgimento della revisione legale ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010.**

Che differenza c'è rispetto a quelli vigenti? Innanzitutto i nuovi principi di revisione sono frutto di una traduzione e adattamento di quelli internazionali attualmente in vigore (i c.d. *ISA clarified*). Essi sono denominati ISA Italia e sono costituiti da:

- **33 principi di revisione internazionali** (ISA Italia). Si tratta, come detto, della rielaborazione degli *International Standards on Auditing* (ISA), nella loro versione *Clarified 2009*, emanati dallo *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) di IFAC (*International Federation of Accountants*) e già tradotti e pubblicati in lingua italiana dal CNDCEC nel corso del 2010, con la collaborazione di ASSIREVI e CONSOB. La rielaborazione effettuata ora è finalizzata ad integrare il contenuto degli standard internazionali ISA con considerazioni specifiche che ne supportino l'applicazione nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano;
- **2 principi di revisione nazionali**, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano non previste dagli ISA ed aventi

ad oggetto:

- le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (250B);
- l'espressione, nell'ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (720B).

Esaminando poi la struttura dei nuovi principi, è giusto segnalare che la nuova versione dei principi di revisione contiene, inoltre, alcune novità rispetto alla già pubblicata e citata versione del 2010 tradotta dal CNDCEC ed in particolare **riferite alla peculiarità normative e regolamentari dell'ordinamento italiano**. In questi casi sono stati inseriti nel principio alcuni paragrafi che riportano **l'indicazione (I)** per specificare la loro applicazione italiana. Sono stati inoltre evidenziati **in grigio** quei **paragrafi che non risultano applicabili in Italia** stante la normativa del D. Lgs. n. 39/2010.

Gli ISA Italia rimangono organizzati in base agli specifici aspetti dell'attività e delle fasi del lavoro, come ad esempio la pianificazione del lavoro, l'acquisizione di elementi probativi, la relazione del revisore etc. La loro struttura è ovviamente uguale a quella dei principi internazionali con tre sezioni principali:

- quella delle **REGOLE**: dove la parola ricorrente è **DEVE** per indicare le attività che il revisore deve obbligatoriamente fare per rispettare i dettami dei principi;
- quella delle **LINEE GUIDA**: dove sono forniti suggerimenti operativi per l'applicazione delle regole;
- e da ultimo, quando applicabile, anche delle **APPENDICI**, dove vengono forniti esempi di applicazione delle prescrizioni del principio.

Le parte iniziali di ogni principio sono poi suddivise in tre specifiche sezioni denominate **“Introduzione”**, **“Obiettivi”** e **“Definizioni”**. Su quest'ultimo punto va anche ricordato che, unitamente alla pubblicazione dei singoli principi, è stato anche redatto un documento denominato **“GLOSSARIO Italia”** che contiene un elenco completo dei termini, come definiti nei principi di revisione internazionali (ISA Italia).

È stato inoltre elaborato il **Principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) n. 1** *“Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi”* che rappresenta un corollario, nonché un presupposto, per la corretta applicazione dei principi di revisione.

Tale principio contiene, sostanzialmente, direttive e procedure relative all'organizzazione interna del revisore, implementate e attuate per garantire la qualità del processo di revisione. Si attende quindi a breve, sempre nell'ambito della stessa convenzione, l'emanazione del regolamento del controllo di qualità, che definirà le regole di svolgimento dei controlli sui singoli incarichi acquisiti dal revisore che, si ricorda, avranno cadenza ogni 6 anni per gli enti non di interesse pubblico e di 3 anni negli altri casi.

Sono stati inoltre **aboliti alcuni principi di revisione italiani** tra cui, tra i più rilevanti, il n. **1005** dedicato alla revisione degli enti di minore dimensione e il principio n. **100** relativo all'indipendenza del revisore. La prima eliminazione trova ragione nel principio ispiratore della revisione contabile che si sintetizza nella frase: “*an audit is an audit*” e, quindi, **i principi di revisione devono essere applicati dal revisore in maniera uniforme seppur tenendo conto delle semplificazioni che discendono da una società di minori dimensioni** (che vengono spesso indicate nel corpo degli stessi principi). L'eliminazione del principio 100 trova invece ragione nella futura emanazione di principi di indipendenza ed obiettività che, unitamente a quelli di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, verranno emanati sempre nell'ambito della convenzione stipulata. I principi saranno obbligatori dalla revisione dei bilanci 2015, fatto salvo quelli sulle verifiche periodiche (250B) e sul controllo di qualità (ISQC1 Italia), **che sono in vigore già dal 01.01.2015**. Il CNDCEC ha inoltre annunciato che nei mesi a venire concentrerà la sua attività “*nel fornire ai colleghi impegnati nell'attività di revisione contributi pratici allo svolgimento degli incarichi nonché strumenti idonei a declinare lo svolgimento delle attività previste dai principi di revisione nell'ambito del funzionamento del collegio sindacale*”.

## CONTABILITÀ

---

### ***Gli aspetti contabili dello split payment***

di **Viviana Grippo**

Il meccanismo dello **split payment**, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 inserendo il nuovo art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, **inverte gli obblighi di versamento** dell'imposta, relativamente ai rapporti con gli enti pubblici, dal cedente/prestatore allo stesso ente pubblico.

L'ente pubblico quindi non verserà l'iva al proprio fornitore, come normalmente avviene nei rapporti commerciali, ma la verserà direttamente all'Erario con modalità e termini che verranno fissati da apposito provvedimento.

Tale nuova disposizione, soggetta alla conferma dell'Unione Europea, è applicabile a far data dal **1° gennaio 2015**. In particolare è stato specificato che il meccanismo trova applicazione alle operazioni per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica a partire dal citato 1° gennaio, in tal modo risultano escluse dallo split payment tutte quelle operazioni già fatturate all'ente pubblico alla data del 31.12.2014 la cui esigibilità di imposta non si sia ancora verificata.

La normativa **esclude** dallo split payment **le operazioni che vedono l'ente pubblico debitore d'imposta** per effetto dell'applicazione del **reverse charge** (naturale citare quindi anche i casi di nuova applicazione del reverse, quali le prestazioni di servizi di pulizia, di servizi di demolizione, di servizi di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici), **e i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute** alla fonte a titolo di imposta sul reddito <sup>11</sup>.

Cosa accade dal punto di vista pratico?

Sicuramente **nella fattura** emessa in relazione alle operazioni poste in essere con gli enti pubblici, per le quali trova applicazione il meccanismo dello split payment, occorrerà **specificare che l'iva non verrà incassata** dal cedente ai sensi dell'**art. 17 –ter** del D.P.R. n. 633/1972.

La fattura sarà emessa nel **formato elettronico o cartaceo** a seconda della normativa vigente. L'ente pubblico provvederà al pagamento dell'imponibile al fornitore, mentre l'iva addebitata in fattura dal cedente/prestatore verrà versata direttamente dall'ente pubblico all'Erario.

Ai fini del versamento, poi, **l'ente pubblico potrà alternativamente:**

- versare in modo distinto l'iva dovuta **per ciascuna fattura** ricevuta con imposta

esigibile,

- versare l'iva complessiva relativa alle fatture la cui imposta è divenuta **esigibile in quel dato giorno**,
- versare cumulativamente **entro il 16** di ciascun mese successivo l'iva relativa alle fatture con **iva esigibile nel mese precedente**.

Diversi gli **effetti** sull'azienda fornitrice, in primis il **probabile aumento del credito iva**, non potendo più compensare il debito; per questo il Legislatore è intervenuto sulla normativa dei rimborsi iva, inserendo l'**art 17-ter** tra quelli che **concorrono alla formazione dell'aliquota media sulle vendite ai fini del rimborso** trimestrale o annuale.

In secondo luogo, sarà necessaria una **diversa metodologia di formazione del documento fattura e di registrazione contabile** e questo, nelle aziende, richiederà un **aggiornamento del software**.<sup>[2]</sup>

Si ritiene comunque che, in attesa di chiarimenti, l'imposta vada comunque annotata nel registro delle vendite (senza concorso nella liquidazione periodica) e, dal punto di vista di registrazione contabile, si debba provvedere allo storno della stessa dal credito verso il cliente.

Facciamo un esempio, ipotizzando si emetta fattura per euro 10.000,00 + Iva aliquota 22%

XXXXXXXXXX		
XXXXXXXXXX		
XXXXXXXXXX		
XXXXXXXXXXXX		
XXXXXXXXXXXX		
XXXXXXXXXXXX		
Data e numero fattura: XXXXXXXXXXXX		
OGGETTO DELLA FATTURA	IMPONIBILE	IVA
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	3.000,00	660,00
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	3.000,00	660,00
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	4.000,00	880,00

	10.000,00	2.200,00
<b>TOTALE FATTURA</b>		<b>12.200,00</b>
 IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 –ter del D.P.R. 633/1972.		
 Netto a pagare 10.000,00		

Contabilmente occorrerà registrare la fattura emessa come si fa usualmente:

Crediti vs clienti ente pubblico	a Diversi	12.200,00
	a Merci c/vendite	10.000,00
	a Iva a debito ex art. 17 ter D.P.R. 633/72	2.200,00

e successivamente l'iva che verrà versata secondo il meccanismo dello split payment andrà stornata dal credito acceso verso l'ente pubblico:

Iva a debito ex art. 17-ter D.P.R. 633/72	a Crediti vs clienti ente pubblico	2.200,00
---	------------------------------------	----------

**[1]** Non è chiaro cosa debba intendersi in tal caso, si suppone le fatture dei professionisti, si spera in una interpretazione chiarificatrice da parte dell'Agenzia.

**[2]** Anche in questo caso è opportuno che al più presto l'Agenzia dia indicazioni in merito alla rilevazione sui registri di tali fatture.

## FOCUS FINANZA

### ***La settimana finanziaria***

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.



### **Positive le Borse di Europa ed Asia, negativa Wall Street**

Gli operatori americani non hanno avuto dati macro particolari sui quale concentrarsi, visto che la settimana appena trascorsa è quella successiva al Labor Report, in genere molto povera di indicazioni, fatta eccezione per la pubblicazione del Beige Book che, anche se contraddistinto da una costruzione e un assemblaggio dei dati abbastanza aneddotico, ha fornito indicazioni abbastanza uniformi, anche se non esaltanti, in merito allo stato dell'economia USA. Il tono è stato messo forse in dubbio dalle Vendite al dettaglio, che sono risultate decisamente sottotono: la lettura per il mese di dicembre è stata pari a -1% contro attese flat. Inoltre il dato del mese precedente è stato rivisto da 0.1% dallo 0.5% pubblicato. Migliore delle attese invece l'Empire Manufacturing Index.

S&P -0.72%, Dow -0.9%, Nasdaq -0.34%.

**L'Asia** ha continuato a mostrare una dinamica favorevole, con le borse cinesi che sembrano voler proseguire il rialzo del 2014, sostenute soprattutto dalle affermazioni del Governo di Pechino, determinato a sostenere la crescita economica attraverso l'attuazione delle riforme e dei programmi di investimento delineati l'anno scorso durante il Plenum del Partito Comunista. Il Giappone continua a beneficiare dei movimenti Forex mentre il tonfo delle materie prime e del petrolio pesa in modo determinante sull'indice di Sidney.

Nikkei +1.32%, HK +1.9%, Shanghai +1.31%, Sensex +2.6%, ASX -0.93%.

I **mercati azionari europei** hanno mostrato la miglior performance, in termini di blocchi continentali, in attesa dell'annuncio del Quantitative Easing che sembra ormai imminente e sembra essere stato anticipato dalla mossa a sorpresa della Banca Nazionale Svizzera. L'abbandono del livello minimo di cambio sembra in effetti a molti analisti una mossa

anticipatoria. Nel caso il QE venisse lanciato il tetto sarebbe stato infinitamente costoso da mantenere in essere. Quindi meglio agire prima, anche a costo di scatenare, come puntualmente successo, l'ira di tutti i CEO dei grandi esportatori elvetici. In chiusura di settimana spicca il commento da parte del Fondo Monetario Internazionale. Il Managing Director di IMF, Christine Lagarde ha affermato che il prezzo del petrolio al livello attuale e la ripresa economica in America non saranno sufficienti a risollevarre l'economia globale che necessita politiche audaci per evitare un periodo di sviluppo mediocre, visto che, a sei anni dall'esplodere della crisi globale il mondo fa fatica a riprendersi. La domanda deve essere urgentemente supportata da importanti investimenti infrastrutturali. Negli ultimi giorni sembra calato il nervosismo in merito alle elezioni in Grecia.

MSCI -0.91%, EuroStoxx50 +2.08%, FtseMib +1.6%.

La mossa a sorpresa della Banca Centrale Svizzera ha fatto sì che la debolezza dell'Euro contro CHF si travasasse anche nel rapporto Dollaro/Euro, che ha visto il biglietto verde accelerare contro la valuta comunitaria. Dopo aver bucato la settimana scorsa il livello di 1.18 sotto la spinta della volatilità, il Dollaro ha raggiunto quota 1.159, il livello più elevato dal 2009

### **Crolla il Petrolio ed inizia la Reporting Season relativa al 4Q 2014**

La settimana si è dimostrata molto volatile anche per i mercati americani, soprattutto a causa del crollo sotto i 45 dollari al barile del prezzo del petrolio, che ha pesato soprattutto sulle Energy Stocks.

Venerdì scorso la pubblicazione dei dati relativi del mercato del lavoro ha sorpreso positivamente gli analisti, con il numero delle buste paga in calo ma migliori delle attese, 240K vs 228K e con una revisione al rialzo del dato precedente, 345K vs 314. Anche il tasso di disoccupazione si riduce da 5.8% al 5.6%, contro attese per 5.7%. Più debole invece il dato sugli Hourly Earnings, il dato più debole dal 2006, che a questo punto potrebbe, vista la potenzialità deflattiva, far slittare in avanti sull'orizzonte temporale l'aumento dei tassi in America.

Il Beige Book, ha evidenziato per tutti i distretti una crescita economica che va da "modesta" a "moderata" e il livello del prezzo del petrolio appesantisce a questo proposito aree come il Texas. Le vendite al dettaglio sono risultate decisamente sottotono: la lettura per il mese di dicembre è stata pari a -1% contro attese flat. Inoltre il dato del mese precedente è stato rivisto da 0.1% dallo 0.5% pubblicato. È partita la Reporting Season relativa al 4Q 2014 e, come al solito, è Alcoa a inaugurare la stagione delle trimestrali, mostrando numeri migliori delle aspettative, con domanda in crescita più del previsto da parte dei settori Automotive ed Aerospace. Il Leader mondiale dell'alluminio ha affermato che la domanda globale crescerà nel 2015 del 7%. I numeri dimostrano la validità della strategia intrapresa, che ha visto Alcoa muoversi lungo la filiera, eliminando molti siti di raffinazione e concentrandosi su processi a

valle ad alto contenuto tecnologico, come i componenti per l'industria aerospaziale. JPM ha pubblicato una trimestrale marginalmente migliore delle attese, ma ha visto ridursi drasticamente il risultato derivante dal Fixed Income Trading e le Legal Expenses ancora inaspettatamente più alte delle previsioni per una serie di "litigation" ancora aperte. Analogamente Wells Fargo, che al momento è la banca americana con capitalizzazione più elevata ha visto crescere le voci legate ai costi per il Risk Control and Management e le spese per il personale, pur arrivando ad un EPS sul trimestre leggermente migliore delle aspettative. Negativa invece la trimestrale di Citigroup: EPS a 6 cents contro 9 attesi. Anche per il gruppo guidato da Corbat il problema è il FI Trading che non è diminuito del 5% QoQ, come anticipato dal CEO, ma ben del 14%.

A Hong Kong i due giganti che fanno capo al miliardario Li Ka-Shing, Hutchinson Wampoa e Cheung Kong, salgono ai massimi storici dopo l'annuncio della fusione e successiva ristrutturazione delle due entità. In Giappone, dopo che l'aumento dell'IVA ha di fatto riportato il Sol Levante in recessione, il parlamento dovrebbe approvare il Budget record a supporto della crescita economica di 814 Bn USD. Bank Of Japan da parte sua ha annunciato di stare considerando l'estensione, al fine dello stimolo alla crescita economica, di alcuni "lending Program" destinati a scadere in Marzo. Buoni i risultati del mercato del lavoro in Australia, dove la Banca Centrale ha tenuto invariati i tassi. Pesante in settimana il rintracciamento delle commodities, dopo il crollo del petrolio e dopo che il rallentamento in Cina ed in Europa ha spinto l'indice calcolato da Bloomberg sui metalli industriali al minimo degli ultimi 12 anni. Spicca la discesa del Rame, al livello più basso dal 2009.

I **mercati azionari europei** hanno vissuto un'altra settimana contraddistinta da una notevole volatilità, innescata come al solito dal prezzo dell'Oil e conseguentemente dal peso che le Energy stocks ha negli indici. Inoltre ulteriori movimenti sono stati generati dalla decisione a sorpresa da parte della Banca Centrale Svizzera di sganciare il livello del Franco dall'1.2 contro Euro. L'effetto è stato immediato e devastante: l'indice di Zurigo ha perso 7 punti percentuali e la valuta elvetica ha immediatamente cominciato a trattare a 1.05 contro Euro. Contestualmente il tasso sui depositi è stato portato a -0.75. Solo lunedì scorso il vicepresidente della Banca Centrale aveva affermato che il plafond a 1.2 sarebbe rimasto la chiave di volta della politica monetaria di SNB. L'indebolimento dell'Euro e il fatto che molti analisti vedono l'abbandono del livello pari a 1.2 come manovre di posizionamento prima del Quantitative Easing di ECB, hanno permesso un netto recupero della maggior parte degli indici continentali.

## **La Reporting Season entra in trazione, pochi i dati Macro**

Settimana in arrivo piuttosto leggera in termini di comunicazioni macroeconomiche, tenendo anche in considerazione le chiusure relative alla festività del Martin Luther King Day nella giornata di lunedì: soprattutto verrà pubblicata una serie di dati utile per esaminare lo stato del mercato immobiliare, ovvero Housing Starts, Building Permits, ed Existing Home Sales,

unitamente ai consueti dati settimanali relativi ai Jobless Claims. Per quanto riguarda la Reporting Season, la pubblicazione delle trimestrali entra nel vivo: riporteranno Halliburton, AMD, JnJ, Morgan Stanley, Amex, Ebay, Verizon, General Electric e tra le altre Mc Donald's.

**FINESTRA SUI MERCATI** 1/16/2015

AZIONARIO			Performance %						
	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014		
<b>DEVELOPED</b>									
MSCI World	USD 1/16/2015	1,662	-0.08%	-0.27%	+0.62%	+2.76%	+2.39%		
<b>AMERICA</b>									
MSCI North Am	USD 1/16/2015	2,043	-0.08%	-3.56%	+0.95%	+3.49%	+16.27%		
S&P500	USD 1/16/2015	1,993	-0.92%	-3.37%	+1.01%	+3.22%	+11.99%		
Dow Jones	USD 1/16/2015	17,321	-0.41%	-3.28%	+1.48%	+2.82%	+7.82%		
Nasdaq 100	USD 1/16/2015	4,990	-1.56%	-3.56%	+0.00%	+3.86%	+11.49%		
<b>EUROPA</b>									
MSCI Europe	EUR 1/16/2015	119	+2.68%	+3.05%	+5.94%	+18.9%	+4.09%		
DAX EuroStoxx 50	EUR 1/16/2015	3,157	+2.39%	+0.71%	+1.32%	+9.35%	+12.29%		
FTSE 100	GBP 1/16/2015	6,499	+1.35%	-0.89%	+2.64%	+1.81%	-2.71%		
Cac 40	EUR 1/16/2015	4,323	+2.37%	+3.08%	+5.62%	+13.9%	+6.54%		
Dax	EUR 1/16/2015	10,033	+2.28%	+1.98%	+4.98%	+2.32%	+2.69%		
IBex 35	EUR 1/16/2015	9,383	+1.39%	-1.31%	-0.99%	-2.89%	+3.66%		
Frse 30B	EUR 1/16/2015	18,843	+2.36%	+0.28%	+9.93%	-0.88%	+10.23%		
<b>ASIA</b>									
MSCI Pacific	USD 1/16/2015	2,307	+1.88%	+0.73%	+2.12%	+10.31%	+4.83%		
Topix 100	JPY 1/16/2015	899	-0.75%	-0.82%	+0.43%	-3.25%	+0.88%		
Nikkei	JPY 1/16/2015	16,864	-1.48%	-1.78%	-0.63%	-3.88%	+7.12%		
Hong Kong	HKD 1/16/2015	24,156	-0.97%	+0.99%	+6.83%	+2.33%	+1.29%		
S&P/ASX Australia	AUD 1/16/2015	3,299	-0.68%	-0.84%	+2.83%	+2.87%	+1.88%		

**FINESTRA SUI MERCATI** 1/16/2015

Cambi			Performance %						
Cambi	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	31/12/14	FX	
EUR Vs USD	1/16/2015	1.165	+0.88%	-1.66%	-0.32%	-3.74%	1.210		
EUR Vs Yen	1/16/2015	133,690	+0.88%	-3.48%	-1.56%	-6.78%	144,830		
EUR Vs GBP	1/16/2015	0.766	+0.82%	-1.93%	-3.66%	-1.33%	0.777		
EUR Vs CHF	1/16/2015	1.024	+4.77%	-17.25%	+0.73%	-17.43%	1.202		
EUR Vs CAD	1/16/2015	1.365	+0.34%	-0.84%	-0.39%	-0.91%	1.406		

COMMODITIES			Performance %						
	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014		
Crude Oil WTI	USD 1/16/2015	47	+0.74%	-3.66%	-36.76%	-12.54%	-43.36%		
Gold / Oz	USD 1/16/2015	1,260	-0.29%	+3.81%	+8.23%	+6.38%	+4.82%		
CBD Commodity	USD 1/16/2015	220	-1.29%	+2.41%	-7.68%	-13.5%	-18.88%		
London Metal	USD 1/16/2015	2,701	+1.81%	-5.38%	-8.84%	-7.32%	-4.18%		
Vit	USD 1/16/2015	224	+4.28%	+31.63%	-3.01%	+16.41%	+4.31%		

OBBLIGAZIONI - tassi e spread			Rendimenti						
Tassi	Date	Last	15-gen-15	9-gen-15	5-ago-14	31-dic-13	31-dic-12		
2y germania	EUR 1/16/2015	0.147	-0.14	-0.12	-0.02	0.20	-0.02		
5y germania	EUR 1/16/2015	0.048	-0.04	0.00	0.14	0.37	0.38		
10y germania	EUR 1/16/2015	0.404	0.47	0.49	0.78	1.05	1.32		
2y italia	EUR 1/16/2015	0.438	0.447	0.303	0.406	1.257	1.987		
Spread Vs Germania	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>62</b>	<b>50</b>	<b>104</b>	<b>200</b>			
5y italia	EUR 1/16/2015	0.849	0.843	0.980	0.942	2.730	3.308		
Spread Vs Germania	<b>90</b>	<b>89</b>	<b>98</b>	<b>80</b>	<b>183</b>	<b>301</b>			
10y italia	EUR 1/16/2015	1.744	1.739	1.879	1.977	4.125	4.497		
Spread Vs Germania	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>139</b>	<b>120</b>	<b>220</b>	<b>318</b>			
2y usa	USD 1/16/2015	0.427	0.41	0.56	0.64	1.38	0.29		
5y usa	USD 1/16/2015	2.195	1.16	1.42	1.68	1.74	0.72		
10y usa	USD 1/16/2015	3.736	1.71	1.94	2.31	3.05	1.76		
<b>EURIBOR</b>			<b>15-gen-15</b>	<b>9-gen-15</b>	<b>5-ago-14</b>	<b>31-dic-13</b>	<b>31-dic-12</b>		
Euroibor 1 mese	EUR 1/16/2015	0.006	0.25	0.00	0.02	0.22	0.11		
Euroibor 3 mesi	EUR 1/16/2015	0.069	0.33	0.07	0.08	0.28	0.19		
Euroibor 6 mesi	EUR 1/16/2015	0.162	0.43	0.17	0.18	0.38	0.32		
Euroibor 12 mesi	EUR 1/16/2015	0.315	0.60	0.37	0.33	0.54	0.50		



*Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.*